

Proponente:
Proposta: 2022/676
del 21/12/2022



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 210

del 21/12/2022

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente: RINALDI dott. Nando

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RINNOVO ATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE
REMIDA**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia;
- in data 17/12/2020 con deliberazione n°218 veniva approvato il rinnovo del contratto di servizio fra Comune di Reggio Emilia e Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia dal 01.01.2021 al 31.12.2024;
- Il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1 del 24.02.2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 ed il Bilancio pluriennale 2022-2024 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°46 del 29.03.2022 con immediata eseguibilità sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022, il Bilancio pluriennale 2022-2024 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati.

Visto il provvedimento in data 13/05/2020, in atti al PG 2020/0083765, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art.13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, richiamate anche la delibera della G.C. n. 194 del 29/11/2019 "*Indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente, modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e avvio delle procedure selettive per la stipula di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale*", l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia al Dottor Nando Rinaldi a partire dal 18 maggio 2020.

Dato atto che

- in data 6 aprile 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia il con R.U.I.C. 5 il "Protocollo d'intesa tra Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, Iren S.p.a. e Fondazione Reggio Children Centro Internazionale Loris Malaguzzi per la qualificazione e lo sviluppo del centro di riciclaggio creativo "Remida";
- il marchio REMIDA è di proprietà del Comune di Reggio Emilia, che lo ha affidato all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, organismo strumentale del Comune stesso;
- il marchio figurativo REMIDA, è stato *depositato il 31 maggio 2011* nelle classi 39, 40, 41, a livello comunitario e, a livello internazionale nei seguenti Paesi: Australia, Norvegia e Croazia; già depositato a livello nazionale in data 6.10.1998;

- il marchio REMIDA è concesso dall'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia (concedente), sentito il parere di Iren, a Soggetti che si attivano per la gestione di un centro REMIDA territoriale (concessionario);

Considerato che:

- nel corso dell'anno 2022 sono scaduti i contratti di concessione quinquennale del marchio REMIDA per i Centri Remida di Comune Borgo San Lorenzo (FI), Città di Torino – ITER, Atelier REMIDA Campania A.p.s. (NA), Sc'Art Associazione di Promozione sociale (GE), Fondazione MUBA (MI), Associazione di Promozione Sociale ALTREMENTI (VA) e Associazione FUNAMBOLI (BO), approvati con Determinazione 100.17 prot. n° 125/AD del 17.10.2017;
- all'interno dell'atto di concessione d'uso del marchio era previsto il rinnovo previa verifica del permanere delle condizioni necessarie al mantenimento della concessione;

Ribaditi i requisiti necessari per ottenere e mantenere la concessione del marchio REMIDA riportati nella Determinazione 80.12 Prot. N° 378/AD del 30.07.2012.

Ribadito inoltre che il Comune di Reggio, attraverso l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, è l'unico Ente legittimato ad autorizzare aperture di nuovi centri a livello nazionale, comunitario ed internazionale e a concedere l'utilizzo del marchio REMIDA. I diversi REMIDA territoriali devono pertanto prevedere, all'interno delle loro comunicazioni ed iniziative, il richiamo esplicito al progetto matrice REMIDA Reggio Emilia.

Rilevato che

i Centri Remida di Comune Borgo San Lorenzo (FI), Città di Torino – ITER, Atelier REMIDA Campania A.p.s. (NA), Sc'Art Associazione di Promozione Sociale (GE), Fondazione MUBA (MI), Associazione di Promozione Sociale ALTREMENTI (VA) e Associazione FUNAMBOLI (BO), hanno i requisiti necessari per il mantenimento della concessione del marchio (80.12 Prot. N° 378/AD del 30.07.2012).

Visto e considerato quanto sopra descritto

DETERMINA

1. di confermare i requisiti necessari per ottenere e mantenere la concessione del marchio REMIDA, riportati nella Determinazione 80.12 Prot. N° 378/AD del 30.07.2012;
2. di provvedere al rinnovo del contratto di concessione del marchio figurativo REMIDA per i Centri Remida di Comune Borgo San Lorenzo (FI), Città di Torino – ITER, Atelier REMIDA Campania A.p.s. (NA), Sc'Art Associazione di Promozione Sociale (GE), Fondazione MUBA (MI), Associazione di Promozione Sociale ALTREMENTI (VA) e Associazione FUNAMBOLI (BO), sulla base della bozza di contratto allegata al presente atto quale parte integrante e secondo le modalità descritte nel suddetto documento;
3. di prevedere una durata contrattuale di concessione del marchio quinquennale come risulta nella rispettiva bozza di contratto allegata;
4. di stabilire le seguenti quote:
 - € 1.000,00 (iva compresa se dovuta) per l'apertura di un nuovo Centro REMIDA territoriale se dovuto;

- € 300,00 (iva compresa se dovuta) da versare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'intero periodo contrattuale, quale importo a sostegno delle spese di gestione del marchio REMIDA;
5. di dare mandato all'ufficio bilancio di emettere le relative fatture in formato elettronico, qualificando le singole operazioni come "Fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972". Si precisa che su ciascuna fattura si applicherà un'imposta di bollo di € 2,00 in quanto ogni documento in questione supera la somma di € 77,47, come stabilito dall'articolo 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/1972;
 6. di accertare l'importo annuale delle 5 fees sul capitolo 1410 - Proventi da servizi vari - titolo 3, piano dei conti finanziario 3.01.02.01.999 - del Bilancio di Previsione 2022/2024;
 7. di registrare le suddette entrate secondo i corretti principi contabili.

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 21/12/2022

Il Direttore
Dott.Nando Rinaldi